

Roma 11 febbraio 2013



F.I.L.D.I.

STATUTO NAZIONALE

[elezioni organi statutari] | congresso nazionale

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE “Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti“ in sigla F.I.L.DI.

**TITOLO I
COSTITUZIONE**

ART. 1

E' costituita, con sede in Roma Via Barberini, 11(RM) la Associazione Nazionale – FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DIPENDENTI – in sigla FILDI-.

La Associazione associa tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con rapporto di lavoro pubblico e/o privato a tempo indeterminato, determinato o con altre forme di rapporto di lavoro subordinato o con qualsiasi tipologia di contratto, pubblici e privati, pensionati.

La FILDI inoltre associa, organizza e tutela le donne e gli uomini in cerca di occupazione e/o impegnati in percorsi di formazione o di specializzazione, finalizzati all'inserimento lavorativo.

La Associazione FILDI è una Associazione di carattere nazionale, apartitica, aconfessionale e libera.

La Associazione si articola in organismi nazionali, interregionali, regionali e provinciali, Si può articolare, altresì, in comparti settori e categorie.

La FILDI ha durata illimitata.

Ha sede legale in Roma in Via Barberini, 11 o in qualsiasi altro stabile nel quale la FILDI dovesse in futuro trasferirsi.

La ASSOCIAZIONE FILDI può aderire o affiliarsi ad altra organizzazione sindacale a carattere categoriale o intercategoriale e in tal caso unirà la sua sigla a quella dell'altra organizzazione costituendo un unico acronimo e facendosi rappresentare, nei confronti delle controparti datoriali, dall'organizzazione alla quale aderisce o si affilia. I termini di un'eventuale adesione o affiliazione dovranno essere contenuti in un accordo scritto e sottoscritto dalle parti.

SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 2

L'associazione non ha finalità di lucro ed è indipendente ed autonoma da ogni Organizzazione politica, sindacale, religiosa, avendo per scopo il raggiungimento dei fini previsti nel presente statuto, in conformità ai principi che informano la Dichiarazione Universale dell'Uomo, la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, le leggi dello Stato Italiano e tutti gli Stati in cui l'Associazione potrebbe operare.

La Associazione ha i seguenti scopi:

- a) Tutelare e difendere gli interessi delle famiglie; far conoscere al Governo, alla Pubblica opinione ed alla società tutti i problemi del lavoro anche casalingo, diffondendo la conoscenza delle attività svolte nella famiglia e nella società per ottenere il riconoscimento ufficiale nell'ambito delle attività produttive come appartenente alla categoria dei servizi.

L'attività è diretta anche alla tutela ed alla promozione sociale degli immigrati in Italia e delle loro famiglie, al fine di favorirne l'effettivo inserimento nella società.

La Associazione mira ad ottenere una regolamentazione legislativa del servizio familiare, procurando alla famiglia un adeguato sistema previdenziale.

La Associazione dovrà agire, nel perseguimento dei fini sopra indicati, tenendo in considerazione il superiore interesse naturale ed europeo.

ALL. A

- b) Autorizzare preventivamente quelle iniziative locali che possano avere riflessi in campo nazionale;
- c) Assumere ogni iniziativa di carattere ricreativo o di tutela del consumatore a vantaggio dei propri associati e dei loro familiari;
- d) Elaborare studi e proposte relativamente ai problemi economici e sociali che interessano i propri iscritti;
- e) Istituire Centri di Assistenza Fiscale;
- f) Firmare i contratti collettivi (CCNL) e gli accordi nazionali d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti;

ART. 3

La ASSOCIAZIONE FILDI tende a realizzare l'unità sindacale delle categorie dei lavoratori di cui all'art. 1 e, nel contempo, promuove e partecipa ad iniziative finalizzate all'unità di tutti i lavoratori.

La ASSOCIAZIONE FILDI potrà altresì promuovere, partecipare, aderire ad istanze o strutture associative di livello più complesso e/o sovraordinato, nel rispetto delle norme e delle finalità del presente Statuto, secondo apposita deliberazione assunta dal Congresso Nazionale, che provvederà all'armonizzazione e all'adeguamento delle norme statutarie.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

Sono Soci della Associazione le Associazioni Sindacali e di Gruppo dotate di Statuto ispirato ai principi fondamentali della ASSOCIAZIONE FILDI enunciati al Titolo I, nonché i singoli lavoratori, afferenti gli ambiti di cui all'art.1, che si associano alla ASSOCIAZIONE FILDI. La qualifica di associato alla Associazione, si acquisisce all'atto del ritiro della tessera e del suo pagamento, ovvero del rilascio di delega di riscossione delle trattenute sindacali in busta-paga.

I Soci hanno parità di diritti e doveri e si impegnano a non svolgere attività di partito in seno alla Associazione, né ad utilizzare l'appartenenza alla Associazione per fini diversi da quelli istituzionali. L'inosservanza di questi principi sarà sanzionata con l'espulsione.

Si perde la qualifica di associato:

- a) per dimissioni, inviate alla Associazione per lettera raccomandata a/r.;
- b) per espulsione;
- c) per morte.

ART.5

L'associato alla ASSOCIAZIONE FILDI:

- a) ha diritto all'assistenza nell'ambito dell'attività sindacale svolta dalla Associazione;
- b) ha il dovere:
 - di corrispondere la quota associativa;
 - di cooperare al fine di incrementare le adesioni alla Associazione cui esso appartiene;
 - di osservare le disposizioni statutarie ed ogni altra delibera adottata dagli organi direttivi;
 - di tenere un comportamento di lealtà e di correttezza nei confronti della Associazione e dei suoi organi statutari;
- c) ha altresì il dovere di osservare le disposizioni statutarie e le

ALL. A

direttive della Associazione, o di altra organizzazione, alla quale la ASSOCIAZIONE FILDI dovesse aderire o affiliarsi.

TITOLO III ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 6

Sono organi della Associazione:

- 1) il Congresso Nazionale
- 2) il Segretario Generale
- 3) il Direttivo Nazionale
- 4) la Segreteria Nazionale
- 5) il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti
- 6) il Collegio Nazionale dei Probiviri
- 7) il Consiglio Nazionale

ART. 7

Tutte le cariche sono elettive.

Le decisioni di ciascun Organo della Associazione, nell'ambito della rispettiva competenza, dovranno esser prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8 IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della ASSOCIAZIONE FILDI. Esso si riunisce in via ordinaria, ogni quattro anni, oppure, in via straordinaria, su convocazione della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti alla Associazione.

La richiesta di convocazione ordinaria o straordinaria del Congresso per essere valida, deve contenere gli argomenti sui quali si intende proporre la discussione.

Sarà cura della Segreteria Nazionale notificare alle Segreterie Provinciali l'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori entro il termine di almeno 30 giorni prima della data stabilita per il Congresso.

ART. 9

Il Congresso è composto dai delegati eletti dai Congressi provinciali.

La percentuale in base alla quale è stabilito il numero dei delegati da eleggere, è deliberata dal Direttivo Nazionale; la decisione verrà assunta in base al numero degli associati in regola con il versamento dei contributi.

I componenti del Direttivo Nazionale, partecipano di diritto, in qualità di delegati, al Congresso; partecipano, altresì al Congresso i componenti dei Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, se non anche delegati, con il solo diritto di parola.

E' ammessa la partecipazione per delega rilasciata ad altro delegato. Ciascun delegato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

ART. 10

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti alla Associazione.

ART. 11

Spetta al Congresso:

-eleggere la Segreteria Nazionale, in numero non superiore a cinque, la quale, nel suo seno, elegge il Segretario Generale;

ALL. A

-eleggere il Direttivo Nazionale, nel numero massimo di 10 componenti con possibilità di successiva cooptazione, deliberata dallo stesso Direttivo Nazionale, fino ad un massimo di ulteriori 5 componenti;

-eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

-eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri;

-modificare in tutto o in parte lo Statuto del Sindacato.

Le delibere congressuali sono valide se approvate dalla metà più uno dei delegati congressuali presenti.

ART. 12

DIRETTIVO NAZIONALE

Il Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante della Associazione tra un Congresso e l'altro.

Esso è composto:

1. dalla Segreteria Nazionale;

2. da numero massimo di 10 componenti eletti dal Congresso;

3. da un numero massimo di 5 componenti cooptati dallo stesso Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria, subito dopo il Congresso ed almeno una volta all'anno.

In via straordinaria si riunisce su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti ed ogniqualvolta il Segretario Generale o la Segreteria Nazionale ne ravvisino l'opportunità.

ART. 13

Spetta al Direttivo Nazionale:

1. cooptare i Consiglieri previsti dall'art.15;

2. approvare i Regolamenti applicativi dello Statuto;

3. approvare i rendiconti consuntivo e preventivo per cassa;

4. fissare le quote di tesseramento ed i contributi mensili;

5. deliberare su tutte le questioni organizzative del sindacato;

6. impartire direttive affinché siano attuate le deliberazioni congressuali;

7. procedere ad eleggere un nuovo Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o un nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri o ad integrare i componenti mancanti qualora tali Collegi siano nell'impossibilità di costituirsi validamente e comunque di esercitare la loro funzione legittimamente.

8. approvare il criterio proporzionale di distribuzione delle quote associative alle strutture territoriali.

9. approvare modifiche statutarie da portare all'approvazione del primo Congresso Nazionale in caso di necessità urgenti e improrogabili o di rilevante interesse per il sindacato.

ART. 14

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Generale.

Per ogni riunione del Direttivo Nazionale viene redatto apposito verbale.

ART. 15

(La Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale è eletta dal Congresso Nazionale.

Essa rappresenta la Associazione ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Direttivo Nazionale.

ALL. A

La Segreteria Nazionale è composta da un numero di membri non superiore a 5 componenti che eleggono nel loro seno il Segretario Generale.

ART. 16

Spetta alla Segreteria Nazionale:

1. deferire al Collegio Nazionale dei Probiviri i responsabili di mancanze, provvedendo eventualmente, alla loro eventuale sospensione cautelativa dall'attività sindacale;
2. nominare i reggenti provinciali provvisori in province di prima espansione e Commissari provinciali o regionali allorquando si proceda al commissariamento di una provincia o di una regione in caso di gravi irregolarità amministrative e/o organizzative;
3. Nominare i componenti del Consiglio Nazionale nel numero massimo di 50;
4. predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario per cassa ed il preventivo economico e finanziario per cassa da sottoporre al Direttivo Nazionale per la sua approvazione;
5. convocare il Direttivo Nazionale;
6. convocare il Consiglio Nazionale;
7. decidere su tutte le questioni organizzative ed economico-finanziarie del sindacato.
8. distribuire alle strutture territoriali le quote di trattenute sindacali di loro competenza secondo un criterio proporzionale coerente con le linee-base contenute nel regolamento amministrativo.
9. assumere tutte le decisioni di competenza del Direttivo Nazionale per questioni rilevanti e urgenti rassegnandole alla prima riunione dello stesso Direttivo Nazionale per la loro ratifica.

ART. 17

(Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del sindacato.

Promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi del Sindacato stesso, ed assume, unitamente alla Segreteria Nazionale, i poteri decisionali conseguenti.

Il Segretario Generale inoltre con funzioni amministrative, rappresenta, il sindacato nei confronti di Istituti di Credito, o ad essi equipollenti con i quali ha facoltà di compiere tutte le operazioni bancarie ordinarie e straordinarie necessarie quali ad esempio: aperture dei conti, operazioni di credito, prestazioni fidejussorie, richieste di fido bancario, etc.. Attua, in concreto tutte le deliberazioni di carattere amministrativo, adottate dagli organi competenti del sindacato.

ART. 18

(Il Collegio Nazionale dei revisori dei Conti)

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone da uno a tre membri effettivi.

I membri effettivi eleggono, nel proprio seno, il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, ha il compito di:

- a) stabilire, d'intesa con il Segretario Nazionale con funzioni amministrative, la forma del bilancio;
- b) redigere la relazione al rendiconto economico e finanziario per cassa ed illustrarla al Consiglio Nazionale;
- c) eseguire il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa.

Il Collegio riferisce della propria attività al Direttivo Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, su incarico del Segretario Generale, esegue il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa dei sindacati provinciali qualora i Collegi

ALL. A

Provinciali dei Revisori dei Conti siano inesistenti o comunque non in grado di svolgere legittimamente il loro lavoro.

ART. 19

(Il Collegio Nazionale dei Probiviri)

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto Da uno a tre membri effettivi e di due Supplenti.

I membri effettivi eleggono, nel proprio seno, il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è organo giudicante di prima istanza per coloro che rivestono cariche nazionali ed è organo giudicante di seconda e definitiva istanza nei confronti dei ricorsi avverso il giudizio dei Collegi Provinciali dei Probiviri.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica "ex equo et bono", senza particolari formalità ma nel rispetto delle seguenti regole:

- a) deve cominciare il giudizio non oltre un mese dal ricevimento del deferimento o del ricorso;
- b) deve concludere il giudizio non più tardi di due mesi dal suo inizio;
- c) deve convocare l'accusato per essere sentito con almeno una settimana di anticipo;
- d) deve notificare il suo giudizio motivato all'accusato e alla Segreteria Nazionale non più tardi di una settimana dalla sua formulazione.

Contro il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri in prima istanza è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione o dell' organizzazione alla quale aderisce o si affilia.

ART. 20

(Il Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è composto da un massimo di cinquanta componenti.

Spetta al Consiglio Nazionale unitamente agli altri organi della Associazione :

- a) cooperare all'attuazione operativa delle decisioni del sindacato in ordine a particolari situazioni o contenuti, quali, ad esempio, la strategia del proselitismo;
- b) partecipare all'elaborazione dei contenuti delle richieste da proporre alle controparti in occasione dei rinnovi dei C.C.N.L.;
- c) partecipare attivamente all'organizzazione degli scioperi nazionali.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dalla Segreteria Nazionale ogniqualvolta essa lo ritenga opportuno.

ART. 21

(Norme amministrative)

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dall' ammontare dei contributi sindacali versati direttamente dagli associati o per il tramite degli Enti preposti alla riscossione, mediante trattenuta in busta- paga, delle relative deleghe;
- b) dagli interessi attivi ed altre eventuali rendite;
- c) da eventuali contribuzioni volontarie e/o donazioni;

Tutte le entrate devono affluire su appositi c/c bancari accessi dal Segretario Nazionale con funzioni amministrative;

La Segreteria Nazionale può, in qualsiasi momento, chiedere il rendiconto amministrativo alle strutture periferiche territoriali.

ALL. A

ART. 22

Le uscite sono costituite:

- a) dalle spese di organizzazione e di amministrazione (stampa, propaganda, proselismo, indennità di missione, rappresentanza, fitti, convenzioni, etc.);
- b) da altre spese di organizzazione eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi e regolamenti dalle competenti Autorità.

Tutte le altre eventuali spese non documentabili, ritenute facoltative, o che hanno per oggetto servizi, uffici o attività d'interesse della Associazione, devono essere autorizzate dal Segretario Nazionale con funzioni amministrative.

A ciascun dirigente sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, secondo quanto contemplato dal regolamento amministrativo o approvato dalla Segreteria Nazionale.

ART. 23

Le quote associative, anche sotto forma di trattenute sindacali, devono essere versate unicamente alla Segreteria Nazionale che, annualmente, ne fissa l'ammontare, le ripartisce alle strutture territoriali secondo quote proporzionali che saranno portate alla ratifica del Direttivo Nazionale.

TITOLO IV

(ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE)

ART. 24

(Associazione Provinciale)

Rappresenta la Associazione Nazionale nell' ambito della provincia, ha sede, di norma, nel capoluogo di provincia. La Associazione provinciale ha il compito di :

- a) collaborare strettamente con le strutture nazionali della Associazione buongoverno;
- b) mobilitarsi prontamente per tutte le azioni decise dal Direttivo Provinciale;
- c) sviluppare al meglio possibile il proselitismo associativo.

Gli organi della Associazione Provinciale sono:

- 1) il Congresso provinciale;
- 2) il Direttivo Provinciale;
- 3) il Segretario Provinciale responsabile;
- 4) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- 6) il Consiglio Provinciale.

ALL. A

Essi hanno gli stessi compiti e la stessa organizzazione della struttura nazionale della Associazione FILDI per la competenza territoriale della Provincia in questione.